

<b>Proponente:</b>	Liquidatore <i>(Dirigenza, Servizio)</i>	30/03/2017 Atto n. 6
<b>Oggetto:</b>	Licenziamento ex artt. 4, c.9 e 24, c.2 della l.n. 223/1991. Atti susseguenti – Proroga periodo di preavviso dipendente.	
<b>Riferimenti a precedenti decreti:</b>	d.l. 14/2016	

## IL LIQUIDATORE

Ricordato che l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia con delibera n. 100 del 24.03.15 ha approvato lo scioglimento della medesima a far data dal 01.04.15 e contestualmente ha nominato il dott. Paolo Marchiori quale liquidatore;

Vista la comunicazione del 14.03.16, con la quale è stato comunicato il licenziamento ex artt. 4, c.9 e 24, c.2 della l.n. 223/1991;

Considerato che in data 23.12.16 l'Assemblea dei Soci ha deliberato con atto n. 116 (2016) la proroga della liquidazione dell'Azienda alla data del 31.03.17 per impossibilità di concludere il processo liquidatorio a causa di vertenze legali pendenti;

Richiamato il decreto del liquidatore n. 14 del 23.12.16 con cui, da ultimo, si è valutato di prorogare il termine di cessazione del periodo di preavviso della dipendente sig.ra Michela Ballarin (d'ora in poi, "Dipendente") al 31.03.17 ed i pregressi accordi con la medesima Dipendente di proroga del termine suddetto, per l'ordinato svolgimento delle attività di liquidazione;

Riscontrato che per il buon proseguimento della liquidazione si ritiene necessario fruire della prestazione lavorativa della Dipendente, in considerazione del fatto che non tutte le attività amministrative legate alla liquidazione sono concluse (cfr. decreto del liquidatore n. 5 del 24.03.17) e che – in caso di mancata proroga del periodo di preavviso – l'azienda rimarrebbe sprovvista di personale in servizio per lo svolgimento delle predette attività;

Preso atto di quanto sopra, si ritiene opportuno proporre la proroga del periodo di preavviso della Dipendente sino al 30.04.17, per l'esecuzione delle attività amministrative della liquidazione non ancora concluse;

Tutto ciò premesso,

**DECRETA**

a) di proporre la proroga del periodo di preavviso della Dipendente al 30.04.17 (ultimo giorno di lavoro), con conseguente posticipo del giorno di cessazione dal servizio della Dipendente medesima;

b) di sottoscrivere il relativo accordo con la Dipendente e comunicare quanto decretato.

IL LIQUIDATORE  
dott. Paolo Marchiori  
f.to in originale

<b>Decreto:</b>	<b>Data</b>	
6	30 marzo 2017	
<b>Note:</b>		